

EMERSIONE DI LAVORATORI STRANIERI OCCUPATI COME COLF o BADANTI

Chi può presentare la domanda

Potranno presentare l'istanza allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, i datori di lavoro:

- cittadino italiano,
- cittadino dell'Unione Europea,
- cittadino extraUE *in possesso di* permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il familiare straniero di cittadino comunitario titolare di carta di soggiorno Ue o il familiare di un cittadino straniero con pds-Ue-slp.

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro:

- per la conclusione di un contratto di lavoro (ex novo) subordinato con cittadini stranieri **presenti** (sia regolarmente che irregolarmente soggiornanti) sul territorio nazionale **ovvero**,
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di **lavoro irregolare** tuttora in corso con cittadini italiani, dell'Unione Europea o stranieri.

Come e quando presentare la domanda

Il datore di lavoro – munito di SPID - potrà presentare la domanda dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020, utilizzando esclusivamente l'applicativo disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/> .

I documenti necessari per la domanda

- a) il documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro e, nel caso di datore di lavoro straniero, il permesso di soggiorno di lungo periodo o la carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario o il titolo di soggiorno del familiare di un cittadino straniero in possesso di pds-Ue-slp;
- b) il codice fiscale del datore di lavoro;
- c) il documento di riconoscimento del lavoratore straniero: il passaporto o altro documento equipollente ovvero l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
 - NB: nella domanda è possibile indicare gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, **anche se scaduti**; al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, il lavoratore dovrà essere in possesso del passaporto o altro documento in corso di validità ed è tenuto ad esibire anche il documento scaduto utilizzato per la compilazione della domanda;
- d) le prove di presenza del lavoratore:
 - rilievi fotodattiloscopici PRIMA dell'8 marzo 2020, **ovvero**
 - se hanno soggiornato in Italia PRIMA dell'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza ex Legge 28.05.2007 n° 68 **ovvero**
 - attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.
- e) la disponibilità di un alloggio da parte del lavoratore;
- f) la dichiarazione dei redditi del datore di lavoro (**vedi oltre**);

- g) la certificazione medica della struttura o del medico convenzionato con il SSN relativa alla persona non autosufficiente per patologia o handicap;
- h) la ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 500,00 Euro effettuato con il modello F24 secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate;
- i) la marca da bollo di Euro 16,00.

I redditi del datore di lavoro

Per l'emersione di **un** lavoratore:

- il reddito imponibile del datore di lavoro **non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui** in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero **non inferiore a 27.000,00 euro annui** in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
- il reddito potrà essere integrato con la certificazione attestante la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità);
- il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione **per un unico lavoratore** addetto alla sua assistenza non è tenuto alla dimostrazione del possesso di un reddito minimo;
- il datore di lavoro persona fisica, ente o società, dovrà attestare di essere in possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.

In caso di emersione di più lavoratori, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro verificherà la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste di emersione presentate.

Ulteriori adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà:

- garantire al lavoratore una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- indicare la durata del contratto di lavoro;
- in caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, versare un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, il cui importo è ancora da determinare.
- indicare la durata del contratto di lavoro;
- in caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, versare un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, il cui importo è ancora da determinare.